



Avvocato Vincenzo Randazzo

Via San Domenico Savio n13

Caltagirone 95041 (CT)

Tel/Fax 0933.1966202

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Sezione Lavoro Ricorso

Per

Sig. **Gulino Salvatore**, C.F. GLNSVT66D25B428L, nato a Caltagirone il 25.04.1966 e residente in Caltagirone alla via Giuseppe Verdi, n. 5, rappresentato e difeso giusta procura alle liti estesa in calce al presente atto dall'Avv. Vincenzo Randazzo, del Foro di Caltagirone, C.F. RNDVCN89M01B428O, posta elettronica certificata vincenzo.randazzo@cert.ordineavvocaticaltagirone.it, presso il cui studio in Caltagirone alla via San Domenico Savio n. 13, è elettivamente domiciliato per tutti gli effetti di legge, con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni al suindicato indirizzo pec, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Cristiano Curatolo del foro di Caltanissetta con studio in Caltanissetta alla via Piave 14/b CF: CRT CST88H05G273V, pec: cristiano.curatolo@avvocaticl.legalmail.it

ricorrente

- 1) Istituto d'Istruzione Superiore Carlo Alberto dalla Chiesa di Caltagirone in persona del dirigente pro-tempore con sede in Caltagirone in via Santa Maria Di Gesù s.n. CF: 82002520870 pec: ctis024002@pec.istruzione.it ;
- 2) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro Pro-tempore, CF: 80185250588;

Tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Catania;

- Resistenti -





Premesso

1) che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della citata scuola, Istituto Carlo Alberto dalla Chiesa di Caltagirone, quale docente inserito nella seconda fascia delle GPS con pubblicazione dell'A.T. di Catania reg. ufficiale 15383 del 03.09.22 con supplenza al 30.06.2023 per la classe di concorso b020 con punteggio inserito al sistema pari a 120,50.

Tale punteggio è stato rettificato e ridotto sensibilmente a 30,50 provocando la revoca dell'incarico con decreto emesso dal citato Istituto n. prot. 21333 del 24.11.2022.

La motivazione del decreto consiste nel considerare da rettifica (e quindi esclusione) il servizio prestato quale docente nel settore operatore della ristorazione presso l'ente di formazione riconosciuto dalla regione Sicilia ERIS. La rettifica infatti considera tale servizio quale a-specifico, provocando la riduzione de quo. In realtà i punteggi ivi indicati e trasmessi al sistema sono e devono essere considerati quali compatibili con la classe di concorso b020.

In tal senso è possibile avvalersi della nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'O.M. 60/2020 del capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Dott. Marco Bruschi (doc). Nonostante la presentazione del reclamo in data 31.01.2023 solo il 20.02.2023 con protocollo ufficiale n. 0003916 l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, ufficio VII ambito territoriale di Catania ha riscontrato il predetto asserendo la correttezza del decreto di rettifica in ottemperanza ai controlli di cui all'O.M. n. 112/2022. Affermava inoltre che i titoli contrattuali presentati dall'odierno ricorrente non appaiono riconducibili alla classe di concorso richiesta motivando tale affermazione quale assenza di indicazione dell'ente ERIS di corrispondenza dei summenzionati titoli di servizio. In realtà tale circostanza non solo non è veritiera ma provoca forte pregiudizio al ricorrente Gulino Salvatore, stante che lo stesso ente ERIS citato dall'ufficio scolastico regionale già il 07.11.2022 e quindi parecchi mesi prima, con protocollo n. 2751/PE aveva indicato l'attività di docente svolta dal sig. Gulino Salvatore in favore della stessa, indicando inoltre come l'ente di riferimento risultasse anche riconosciuto con iscrizione n. 293979 C.C.I.A.A. di Catania nei percorsi di istruzione e formazione professionale e specificando infine il periodo di riferimento delle stesse dall'1.10.2015 al 30.09.2022.





Non corrisponde al vero neanche la mancata indicazione delle materie insegnate quali riconducibili alla classe di concorso vantata infatti, nel medesimo protocollo citato, l'ente ERIS specificava alcune materie di insegnamento sostenute dal sig. Gulino Salvatore quali, a titolo esemplificativo, elementi di gastronomia, processo ristorativo, elementi di merceologia.

Nonostante tali prove documentali siano state portate a conoscenza di entrambi gli odierni resistenti, in data 13.12.2022 con protocollo n. 0022485 il sig. Gulino Salvatore è stato revocato dall'incarico dopo un primo preavviso recante data 02.12.2022.

Successivamente nessuna altra stipula contrattuale è mai avvenuta per una errata valutazione dei titoli dell'odierno ricorrente, cui ha fatto seguito il decreto di rettifica che ha causato la diminuzione del punteggio che ad oggi arreca forte nocimento al medesimo;

2) Il Dirigente Scolastico dell'ISS dalla Chiesa decretava la rettifica del punteggio dell'interessato diminuendolo per il profilo di riferimento da 120.50 a 30.50.

3) che alla base di tale decisione viene posta la nota prot. N. 22372 del 23.08.21 dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, relativa alla valutazione dei servizi prestati presso enti di formazione professionale, che considera non valutabili tali prestazioni lavorative in quanto non rese alle dirette dipendenze di amministrazioni statali;

4) che il decreto recante protocollo n. 0010150 del 14.11.22 dell'ISS Carlo Alberto dalla Chiesa di Caltagirone si fonda su valutazioni ingiuste ed errate ed è fonte di grande pregiudizio per il ricorrente che ha visto cessare prematuramente il proprio rapporto lavorativo e che rischia di avere preclusa la possibilità di essere assunto nuovamente presso qualsiasi altro istituto vista la diminuzione del punteggio; L'odierno ricorrente infatti non è stato assunto neanche quest'anno.

Tutto ciò premesso l'odierno ricorrente impugna il decreto del 14.11.22 dell'Istituto Scolastico Superiore Carlo Alberto dalla Chiesa recante prot. N. 0010150, per i seguenti motivi in diritto:

DIRITTO

La legge di riferimento afferma che l'attività lavorativa, presso un Ente di formazione accreditato, possa essere inquadrata nella tipologia di servizi indicati al punto 5.2 lett. C) della Tabella B, D.M. 50/2021, ossia quale servizio svolto presso "scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate".





Per tale categoria di servizi la Tabella B riconosce l'attribuzione di un punteggio "ridotto alla metà" rispetto al servizio statale (per il quale sono assegnati 6 punti per annualità), pertanto si tratterebbe del riconoscimento di 3 punti per ogni anno di lavoro.

Il ricorrente infatti impugna il provvedimento recante protocollo n. 0010150 del 14.11.22 dell'Istituto Scolastico Superiore Carlo Alberto dalla Chiesa nella parte in cui dice che i servizi prestati presso istituti o enti di formazione professionale non sono valutabili in quanto non resi alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, patronati scolastici o consorzi provinciali per l'istruzione tecnica;

Tale provvedimento è ingiusto ed errato poiché la Giurisprudenza ha affermato, in numerose pronunce, il diritto al riconoscimento del periodo di servizio, lavorato presso gli istituti di formazione professionale accreditati dalla Regione, come valido ai fini delle attribuzioni dei punteggi nelle graduatorie per il personale docente. Sul punto, con recentissima **sentenza del 7 dicembre 2022** i **docenti di istituti paritari** hanno ottenuto la **condanna del Ministero dell'Istruzione**: è stato riconosciuto, infatti, **l'intero punteggio pre ruolo paritario** ai fini giuridici, economici e della ricostruzione di carriera. Nessuna prescrizione del diritto (previsione normativa: art. 2, comma 2° del D.L. n. 255/2001 che ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali" e la legge 10 marzo 2000, comma 1, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione» che all'art.1 recita: «il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali")

Ed ancora, il D.M 50/2021, allegato A, categoria avvertenze, lettera F), prevede che "qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso".

Anche per il Tribunale di Termini Imerese la mancata valutazione del punteggio è irregolare: occorre valutare il servizio prestato presso gli enti di formazione, infatti, nella stessa misura di quello svolto nelle scuole non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.

Ed ancora la giurisprudenza di merito, ha affermato che il predetto servizio (svolto presso enti di formazione accreditati) in nulla differisce da quello tradizionalmente prestato presso le Istituzioni





scolastiche statali. In tali scuole non statali paritarie deve sicuramente essere ricompresa l' Eris - Sede Legale: Via Salvatore Paola 14/a - 95125 Catania - C.F. 97180200822, iscritta al Registro prefettizio delle Persone Giuridiche e alla C.C.I.A.A. di Catania, R.E.A. n°293979 e ciò in ragione delle previsioni di cui al D.lgs. 226/2005, che al Capo III prevede che i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale consentono l'assolvimento dell'obbligo scolastico e sono equiparati ai percorsi statali di scuola media superiore di secondo grado.

Risulta palese quindi che il decreto emanato è del tutto privo di correttezza e vi è la necessità che venga disapplicato, che la graduatoria venga riorganizzata tenendo conto del giusto punteggio da assegnare all'odierno ricorrente;

Sulla cessazione del rapporto lavorativo e in relazione alle spettanze dovute al ricorrente

Se l'amministrazione sbaglia nel disporre le assunzioni, i concorrenti che rimangono ingiustamente esclusi hanno diritto al risarcimento dei danni. Come stabilito da Cass., S.U., sent. n. 7842/1994, la responsabilità precontrattuale della P.A. "è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A." Posto che il ricorrente avrebbe conservato il diritto a conseguire la supplenza se l'Istituto scolastico non gli avesse rettificato il punteggio, lo stesso ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa ha avuto luogo. Il Consiglio di Stato con sez. VI, sent. n. 5413/2008; n. 5822/2008; n. 5832/2008 stabilisce che l'istante non sia tenuto a dar prova del danno subito, essendo lo stesso in re ipsa, e lo commisura, in via equitativa, per il docente di ruolo, alle retribuzioni che sarebbero maturate nel caso di tempestiva assunzione detraendo le somme percepite a titolo di retribuzione per le eventuali supplenze effettuate nel periodo in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere già in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per i supplenti, invece, la giurisprudenza del Consiglio di Stato determina il danno risarcibile nel 50% delle retribuzioni non percepite dall'interessato, detraendo le somme eventualmente fruite dal ricorrente per attività altrimenti svolte dal ricorrente. Assume importanza il riconoscimento del punteggio giuridico. Pertanto è dovuto il risarcimento in quanto è cessato prematuramente il rapporto di lavoro che invece in mancanza dell'atto oggi impugnato sarebbe proseguito fino al 30.06.2023 e quest'anno avrebbe permesso allo stesso di essere nuovamente assunto;Viene





contestato il decreto palesemente in difetto ed erroneo, cui ha fatto seguito la cessazione del rapporto presso altra scuola scaturente dalla comunicazione erronea della correzione del punteggio, inserita nell'albo pretorio dell'Istituto decretante e comunicata a tutti gli Istituti cui il ricorrente aveva inserito preferenza.

Il ricorrente non ha più lavorato nel medesimo settore di cui in ricorso ma ha ottenuto altra chiamata su altro settore scolastico dato che negli anni aveva anzitempo prodotto altre richieste di inserimento.

Tutto ciò esposto il Sig. Gulino Salvatore, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Caltagirone, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia :
ritenere e dichiarare che i titoli citati (doc.) vanno ritenuti validi ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla graduatoria di riferimento;

Per l'effetto, previa disapplicazione del decreto del Dirigente scolastico dell'Istituto Carlo Alberto dalla Chiesa di Caltagirone, ordinare al Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, la rettifica del punteggio nella graduatoria per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario di terza fascia per gli AA.SS. 2021-2024, ed il riconoscimento, in favore di Gulino Salvatore del pieno punteggio derivante dal servizio svolto presso l'Istituto professionale Eris come sopra descritto, congiuntamente al servizio militare prestato;

Ordinare la rettifica del punteggio nella graduatoria predetta e reintegrare il lavoratore nel posto che occupava prima della cessazione del rapporto ordinata a seguito del decreto oggi impugnato, con riconoscimento del punteggio e corresponsione delle spettanze maturate e non corrisposte;

Condannare le Amministrazione resistenti al pagamento in favore del sig. Gulino Salvatore di un indennizzo per la cessazione prematura del rapporto di lavoro che invece in mancanza dell'atto oggi impugnato sarebbe proseguito fino al 30.06.2023 con riferimento alla posizione lavorativa espletata come personale docente oltre al fatto che avrebbe lavorato anche quest'anno;

Condannare le amministrazioni resistenti, alle spese di lite ed al compenso professionale con distrazione delle spese legali in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;

ai sensi della legge sul contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che come da modulo in allegato il contributo è esente;





Si offrono in produzione, le copie dei seguenti documenti, con riserva di depositare gli originali a semplice richiesta:

- 1) decreto di verifica e rettifica emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto d'istruzione Carlo Alberto dalla Chiesa di Caltagirone;
- 2) documentazione inerente la domanda di inserimento e mantenimento e titoli;
- 3) contratto di lavoro contestato stipulato con l'Eris;
- 4) dichiarazione reddituale del ricorrente sig. Gulino Salvatore ai fini del diritto all'esenzione dal pagamento del C.U. di legge e copia del documento di identità;

Caltagirone, addì

22.10.23

Avv. Vincenzo Randazzo

Avv. Cristiano Curatolo

